

Legge regionale 30 luglio 1977 , n. 45 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Interventi diversi nel settore dell' agricoltura.

Art. 15

(1)(2)

L' accertamento delle qualifiche ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della concessione delle provvidenze contributive e creditizie, viene effettuato dagli Uffici che provvedono all' istruttoria delle domande in conformità ai criteri stabiliti dall' articolo 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Si provvede ai sensi dell' articolo 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454, al riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto o di altre qualifiche aziendali anche ai fini delle norme regionali che dispongono provvidenze a favore di dette categorie.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a tutte le pratiche già istruite o definite.

Note:

1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.